REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 27/01/2011

Codice DB1406

D.D. 8 novembre 2010, n. 2912

OPCM n. 3683 del 13/6/2008 - Ordinanza commissariale n. 17/da14.00/1.2.6/3683 del 04/03/2009. OO.CC. n. 5 del 02/08/2008 e n. 7 del 15/09/2008. Evento alluvionale 29-30 maggio 2008. Conferenza di Servizi del 23/07/2010 per l'esame del progetto di: "Ripristino alveo torrente Angrogna in corrispondenza dell'immissione del rio dell'Arcia e il ponte Barmafredda, in Comune di Angrogna" Importo di progetto: Euro 700.000,00

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di approvare il progetto dei lavori di ripristino alveo torrente Angrogna in corrispondenza dell'immissione del rio dell'Arcia e il ponte Barmafredda, in comune di Angrogna, ai sensi del DLgs n. 42/2004 e del RD n. 523/1904, di autorizzare l'esecuzione delle opere in oggetto nonché di autorizzare il mantenimento in opera della campata originale del ponte di Barmafredda, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al Comune di Angrogna vistati da questo Settore, tutto ciò a condizione che:

- 1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 3. il piano d'appoggio delle strutture di fondazione di tutte le opere di difesa longitudinale, nonché delle spalle e della platea di fondazione dell'attraversamento dovrà essere posto alla quota indicata negli elaborati di progetto, ovvero, spinto alla profondità di almeno 1m, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, nel caso in cui risultasse individuato a quote minori di detto limite negli elaborati medesimi, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
- 4. le opere di difesa longitudinale previste dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate e raccordate in corrispondenza dei manufatti esistenti; il paramento esterno inoltre dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
- 5. si richiama il rispetto degli adempimenti legati alla normativa (artt. 93 e 94 del DPR 380/01) e alle procedure sismiche, verificando, in particolare, l'eventuale occorrenza dell'obbligo di autorizzazione preventiva all'inizio lavori;
- 6. le movimentazioni su fondo alveo vengano fatte con le precauzioni dovute, senza indebolire la corazzatura naturale ormai formatasi;
- 7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- 9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 10. i lavori in alveo non dovranno essere eseguiti nei mesi invernali (novembre-febbraio) al fine di non interferire con il periodo riproduttivo della fauna ittica presente in zona;
- 11. i lavori dovranno essere eseguiti avendo cura di salvaguardare gli elementi di discontinuità dell'alveo e delle sponde, che favoriscono la formazione di microambienti idonei alla presenza di comunità biologiche ricche e diversificate; in particolare si dovrà porre attenzione a realizzare un fondo d'alveo varie e con elementi di discontinuità, quali massi a volumetria variabile, buche e salti, e a creare lungo le difese anfratti di varie dimensioni, a garanzia di un profilo naturaliforme del corso d'acqua;
- 12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 14. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti, (caso di danneggiamento o crollo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta delle suddette strutture mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 15. dovranno essere rispettate le procedure autorizzative relative alle zone classificate sismiche previste dalla D.G.R. n.61-11017 del 17/11/2003 e dalla C.P.G.R. n.1/DOP del 27/4/2004; di precisare che la Regione Piemonte riconosce "oneri di progettazione, oneri fiscali compresi" nella misura del 10% da calcolarsi ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 10, quindi, nel caso specifico, considerando i lavori al netto degli oneri effettivamente derivanti dai disposti del DLgs n.

I lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera di cui trattasi dovranno compiersi entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

81/2008:

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore vicario Andrea Tealdi